

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLE SEZIONI SPECIALI CRAEM

Articolo 1.

Il Craem programma, gestisce, coordina e sviluppa le attività ricreative, culturali e sportive in conformità a quanto stabilito dall'art. 11.3 dello statuto, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della dignità e della qualità della vita dei soci e delle loro famiglie.

Articolo 2

Hanno diritto di partecipare alle attività ricreative, culturali e sportive CRAEM i soci ordinari, straordinari, aggregati ed aderenti ed i rispettivi familiari a carico (secondo la normativa Irpef). La partecipazione alle attività è estesa, a condizione di reciprocità, ai soci d'altre associazioni del Tempo libero con le quali siano state stipulate convenzioni a norma dell'art. 7 dello Statuto.

Articolo 3.

Le attività ricreative, culturali e sportive sono deliberate dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 11.2 dello Statuto, in conformità delle linee programmatiche e degli orientamenti fissati dall'Assemblea dei soci ordinari. La realizzazione e la gestione delle medesime attività sono affidate all'ufficio tecnico-amministrativo che dovrà operare con criteri ottimali, assicurando il rispetto degli stanziamenti stabiliti nel bilancio di previsione dell'Associazione.

Articolo 4

I soci ordinari e straordinari, possono costituirsi in sezioni al fine di contribuire attivamente e responsabilmente alla promozione ed allo sviluppo delle attività ricreative, culturali e sportive del CRAEM. Ciascuna sezione riunisce i soci con interessi ricreativi, culturali e sportivi definiti ed omogenei; la Sezione stabilisce un programma operativo annuale, approvato dal Consiglio Direttivo del CRAEM, nel quale sono assunti i criteri ed i vincoli stabiliti dall'Associazione secondo quanto previsto dallo statuto. L'impegno dei soci per promuovere e garantire il corretto svolgimento delle attività della Sezione è assunto a titolo volontario e gratuito; è perciò escluso il ricorso a permessi retribuiti. Nessun atto o comportamento delle sezioni, dei loro responsabili e dei loro soci può determinare, l'assunzione d'obbligazioni a carico del CRAEM.

Articolo 5

La costituzione d'ogni Sezione Speciale può essere richiesta da almeno 30 soci con domanda sottoscritta, consegnata al responsabile dell'ufficio tecnico-amministrativo o ad un suo incaricato, i quali s'impegnano al pagamento della quota associativa. La domanda accompagnata da una relazione tecnico-economica istruita dall'ufficio tecnico-amministrativo, è sottoposta all'approvazione del consiglio Direttivo. Tutti i soci del CRAEM possono aderire a più Sezioni d'attività che ritengono più idonee ai propri interessi, presentando personalmente domanda agli uffici. Le domande d'iscrizione alle Sezioni già costituite devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle attività.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di una sola Sezione Speciale per interesse omogeneo nell'ambito d'ogni realtà aziendale.

Articolo 7

Le sezioni d'attività possono essere costituite in riferimento alle seguenti sei famiglie: sezioni

sportive (agonistiche e di pratica salutistica), sezioni ricreative, sezioni culturali e naturalistiche, sezioni formative, sezioni hobbistiche, sezioni sociali (solidarietà, volontariato, cooperazione internazionale, ecc).

La richiesta dei soci promotori è formulata su modulistica ad hoc predisposta dall'ufficio tecnico-amministrativo e dovrà esprimere: una chiara e sintetica indicazione della finalità, il programma d'attività che si prevede di svolgere, l'indicazione degli impianti e delle attrezzature che si propongono di utilizzare, la sede presso la quale i soci propongono di localizzare la sede della sezione. Tali indicazioni possono essere articolate per ogni tipo d'attività specialistica di competenza della sezione (es. pesca, tennis, sci, ecc.). Il Consiglio Direttivo valuterà e deciderà in base a quanto stabilito al successivo art. 11.

Articolo 8

Le sezioni si avvalgono dell'apporto dell'ufficio tecnico-amministrativo che assicura la gestione amministrativa delle attività. Le entrate per finanziare le attività delle sezioni possono pervenire solo da:

quote d'adesione alla sezione,

contributi dei soci,

stanziamenti del CRAEM,

le risorse sopra indicate sono destinate al programma d'attività approvato e vengono gestite, con rendicontazione separate, dalla tecnostruttura amministrativa. Per ridurre i costi delle attività le sezioni si possono avvalere di sponsorizzazioni.

Articolo 9.

Alle attività promosse dalle sezioni deve essere assicurata la possibilità di partecipare a tutti i soggetti indicati all'art. 2 del presente regolamento che ne facciano richiesta. Possono essere previste tariffe differenziate tra soci aderenti e non aderenti alla Sezione, che devono essere approvate dal CRAEM.

Articolo 10

Le proposte di costituzione delle sezioni speciali sono approvate dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla presentazione delle domande da parte dei soci. L'ufficio tecnico-amministrativo predispose l'albo delle sezioni e ne cura l'aggiornamento, informandone gli Organi Statutari. Contro le deliberazioni in merito alla costituzione delle sezioni è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo da parte dei Soci che vi abbiano interesse, entro 30 giorni dalla delibera. Il Consiglio Direttivo si pronuncerà inappellabilmente entro i 60 giorni successivi.

Articolo 11.

I programmi d'attività delle Sezioni ed i relativi dati economici, accompagnati dalle valutazioni tecniche della struttura amministrativa, sono approvati dal Consiglio Direttivo, contestualmente all'approvazione del suo budget. In tale sede, dovranno essere specificate sia la quota parte degli stanziamenti per le attività che il CRAEM intende promuovere ed organizzare direttamente, sia la quota parte che intende attribuire alle sezioni. Nella stessa sede il Consiglio approva i programmi delle singole sezioni.

Lo stanziamento per ogni sezione è deliberato dal Consiglio Direttivo contestualmente all'approvazione del programma annuale. Ogni sezione provvederà poi a suddividere il budget di competenza articolando per singole attività specialistiche stabilendo anche la quota a carico dei soci per lo svolgimento della stessa.

Articolo 12.

Gli aderenti ad ogni sezione eleggono, il Consiglio di Sezione tra i soci ordinari e straordinari iscritti alla stessa. Il consiglio è composto di un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri secondo il numero d'aderenti alla sezione. L'elezione avviene tra gli aderenti alla sezione su autocandidature, con metodo democratico. Il Consiglio di Sezione eleggerà al suo interno, tra i soci ordinari, il responsabile di Sezione che presiederà alle riunioni dello stesso, coordinerà l'attività e rappresenterà le sezioni nei confronti del Consiglio direttivo del CRAEM. Il responsabile di Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, può convocare l'assemblea dei soci della Sezione, dandone avviso al C.D. del CRAEM mediante comunicazione da effettuarsi con almeno 7 giorni di preavviso. L'assemblea dei soci, che sarà convocata almeno una volta l'anno, può stabilire quando rinnovare il consiglio di sezione mediante nuove elezioni, fermo restando che lo stesso dovrà essere rinnovato subito dopo le elezioni di cui all'art. 16 dello Statuto. La carica di componente del Consiglio di sezione è incompatibile con qualsiasi altra carica negli organismi dell'associazione.

Articolo 13.

Il Consiglio Direttivo contribuisce alla definizione del programma delle attività del CRAEM promuovendo, a tal fine, appositi incontri e riunioni con i responsabili delle sezioni per esaminare ed eventualmente modificare ed integrare in fase istruttoria i programmi annuali d'attività proposti dalle sezioni medesime. Le decisioni del Consiglio Direttivo sul merito del programma delle sezioni sono inappellabili.

Qualora sia dedotta una violazione dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati dagli Organismi Associativi, chi vi abbia interesse può ricorrere, entro 15 giorni al collegio dei Probiviri che deciderà entro 60 giorni dal ricorso. Il ricorso non sospende l'attuazione del provvedimento.

Articolo 14.

Il CRAEM potrà approvare un regolamento di funzionamento delle sezioni.

Articolo 15.

Il CRAEM può decidere l'affiliazione ad associazioni e federazioni specializzate in attività ricreative, culturali e sportive nell'interesse dei soci aderenti a specifiche sezioni d'attività secondo le modalità di cui all'art. 7. Le strutture in possesso del CRAEM destinate allo svolgimento delle attività ricreative, culturali e sportive sono affidate alla gestione dell'ufficio tecnico-amministrativo.

Articolo 17.(norma transitoria)

le sezioni già costituite al 31/12/1995 con atti formali sono riconosciute. Le sezioni dovranno uniformarsi eccezionalmente per il 1997 entro il 31 marzo 1997. le iscrizioni dopo tale data dovranno essere presentate ogni 31 dicembre dell'anno corrente.

Appendice:

Con delibera del 13/2/1997, il Consiglio Direttivo approva la seguente interpretazione degli art. 5 e 17 del regolamento delle sezioni speciali:" Il termine del 31.12 d'ogni anno si riferisce al rinnovo dell'iscrizione o all'iscrizione di nuovi soci per le sezioni speciali che presenteranno richiesta di contributo in occasione della discussione del bilancio preventivo. Il CRAEM dopo tale data accetterà rinnovi e nuove iscrizioni alle sezioni speciali da parte di soci che intendono partecipare all'attività delle sezioni prima dell'inizio delle stesse e non oltre la data del 30.4 d'ogni anno".